

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**PROPOSTA DI LEGGE "Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)"**

Scopo della presente proposta di legge è quello di introdurre una modifica alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare all'art. 18-bis recante "Comando e trasferimento dei dirigenti".

Mediante tale proposta di legge, nel confermare che ai dirigenti in posizione di comando presso le strutture regionali provenienti dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità (come già previsto dal vigente articolo 18 bis, comma 2, della citata legge regionale 1/2009), si precisa che, allo scopo di evitare effetti distorsivi e penalizzanti di detta specifica previsione, la stessa deve essere applicata senza penalizzare il personale dirigente comandato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale, rispetto alle funzioni che lo stesso è chiamato ad espletare a seguito dell'attivazione del comando.

Per tale ragione si prevede, all'**articolo 1**, di modificare l'articolo 18 bis, comma 2, della citata l.r. 1/2009 stabilendo che:

- ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità accessorie, a condizione che la stessa non sia complessivamente inferiore a quella corrisposta ai dirigenti regionali posti in una posizione di analoga complessità funzionale;
- la retribuzione di risultato è, in ogni caso, corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali;
- i relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario.

L'**articolo 2** stabilisce che per i comandi in essere, le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai dirigenti in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dal mese successivo alla vigenza della legge medesima.

L'**articolo 3** esplicita la copertura finanziaria, che rimane, comunque, garantita nell'ambito delle risorse afferenti il Fondo Sanitario regionale, della stima degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2 "Norma transitoria".

L'**articolo 4**, infine, in coerenza con lo scopo di tale proposta di legge, prevede che essa entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).